

Codice DB0300/DB0303

D.D. 21 settembre 2011, n. 0567/0281

Sorveglianza sanitaria preventiva e periodica (d.lgs 81/2008). Approvazione del contratto con l'Azienda Ospedaliera Ospedale C.T.O. – Maria Adelaide. Impegno della spesa complessiva di euro 18.007,24 o.f.c. sul cap. 13030 art. 7 del bilancio regionale – esercizi finanziari 2011 e 2012.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

1. di procedere alla ripetizione dell'incarico al Prof. Canzio Romano per le prestazioni di consulenza in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, ed attività di referente dell'operato di medici competenti;
2. approvare la bozza di contratto tra l'Azienda Ospedaliera C.T.O. – Maria Adelaide ed il Consiglio regionale del Piemonte (allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale), che prevede l'erogazione, da parte del Prof. Canzio Romano, delle prestazioni di consulenza in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro ed attività di referente dell'operato di medici competenti, a fronte di un corrispettivo annuo di € 18.000,00 o.f.c. da corrispondere, in rate trimestrali, alla suddetta Azienda Ospedaliera, corrente in Torino, Via Zuretti, n. 29;
3. di stipulare con l'Azienda Ospedaliera Ospedale C.T.O. – Maria Adelaide il predetto contratto;
4. di dare atto che il contratto avrà durata di anni uno a decorrere dal 01/10/2011 e con scadenza il 30/09/2012, fatta salva la facoltà della ripetizione dell'incarico per un ulteriore anno, a seguito di apposito provvedimento amministrativo;
5. di impegnare la spesa complessiva di Euro 18.000,00, oltre ad Euro 7,24 per bolli così ripartita:
 - Euro 4.501,81, o.f.c., di cui Euro 1,81 per bolli, sul cap. 13030 – art. 7 del bilancio regionale – esercizio finanziario 2011, relativa all'attività per il periodo 01/10/2011 – 31/12/2011;
 - Euro 13.505,43, o.f.c., di cui Euro 5,43 per bolli, sul cap. 13030 – art. 7 del bilancio regionale – esercizio finanziario 2012, relativa all'attività per il periodo 01/01/2012 – 30/09/2012;
6. di dare atto, infine, che l'incarico in questione non è soggetto alla disciplina relativa alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà.

Il Direttore
Sergio Crescimanno